

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

65° anno

Legislazione

24 febbraio 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- | | |
|---|----|
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus licheniformis</i> (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi ⁽¹⁾ | 1 |
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/269 della Commissione, del 23 febbraio 2022, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 | 4 |
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/270 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽¹⁾ | 7 |
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione, del 23 febbraio 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all'autorizzazione del preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽¹⁾ | 10 |
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/272 della Commissione, del 23 febbraio 2022, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a tutti i suidi diversi da suinetti svezzati e scrofe e a cani (titolare dell'autorizzazione: Prosol SpA) ⁽¹⁾ | 14 |

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, relativo all'autorizzazione di preparati di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> IMI 507023, <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507024, <i>Pediococcus pentosaceus</i> IMI 507025, <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507026, <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507027 e <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali (¹)	17
--	----

DIRETTIVE

★ Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (¹)	25
★ Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (¹)	29
★ Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione (¹)	32
★ Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (¹)	35
★ Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici (¹)	38
★ Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (¹)	41
★ Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (¹)	44
★ Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (¹)	47

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (¹) 51

★ Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (¹) 54

★ Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (¹) 57

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2022/285 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Malta 60

★ Decisione (UE) 2022/286 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania 62

★ Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (¹) 64

★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/288 della Commissione, del 22 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per l'accoglienza e la modifica dei requisiti di qualità delle risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 3 [notificata con il numero C(2022) 963] (¹) 68

★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/289 della Commissione, del 22 febbraio 2022, che istituisce l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC) [notificata con il numero C(2022) 933] (¹) 73

RACCOMANDAZIONI

★ Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione 79

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ Decisione N. 1/2022 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 21 febbraio 2022, che modifica l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2022/291] ...	84
★ Decisione N. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 21 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo [2022/292]	86

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ Decisione delegata n. 271/21/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 3 dicembre 2021, che istituisce un programma pluriennale di controlli per il periodo 2022-2026 da attuare in Islanda e in Norvegia al fine di verificare l'applicazione della legislazione SEE nel settore alimentare e veterinario [2022/293]	87
--	----

Rettifiche

★ Rettifica della decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009)	93
★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per quanto riguarda talune deroghe al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e il loro periodo di applicazione (GU L 415 del 22.11.2021)	94
★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU (GU L 339 del 24.9.2021).....	95

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/289 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2022****che istituisce l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC)***[notificata con il numero C(2022) 933]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium — ERIC*)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente «AnaEE-ERIC») («la domanda»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEE-ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore.
- (2) I paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEE-ERIC.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell'analisi e della sperimentazione di ecosistemi.
- (5) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEE-ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO**ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI AnaEE-ERIC****Articolo 1****Denominazione**

È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca distribuita (*European Research Infrastructure Consortium — ERIC*) denominata «ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi» (*Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC*, comunemente «AnaEE-ERIC»). Tale consorzio costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 2**Sede legale**

La sede legale di AnaEE-ERIC è a Gif-sur-Yvette, Francia.

Articolo 3**Funzione e attività**

1. La funzione principale di AnaEE-ERIC consiste nel costruire e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all'analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui devono far fronte le società umane.

2. Il funzionamento di AnaEE-ERIC è assicurato dalla piattaforma centrale (*Central — CH*), dal centro di interfaccia e di sintesi (*Interface and Synthesis Centre — ISC*), dal centro tecnologico (*Technology Centre — TC*) e dal centro di modellazione dei dati (*Data Modelling Centre — DMC*).

3. Ai fini del paragrafo 1, AnaEE-ERIC:

- a. coordina l'accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee;
- b. agevola programmi e progetti europei di ricerca;
- c. sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze;
- d. contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (SER) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa;
- e. sviluppa l'accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione;
- f. organizza formazioni;
- g. attua una strategia di comunicazione;
- h. intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi.

4. AnaEE-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEE-ERIC può svolgere attività economiche limitate a condizione che queste siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.

Articolo 4**Durata e procedura di scioglimento**

1. AnaEE-ERIC è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L'assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.

2. Lo scioglimento di AnaEE-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.

3. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.
4. Dopo l'estinzione dei debiti di AnaEE-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEE-ERIC, come specificato all'articolo 17 dello statuto.
5. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.
6. AnaEE-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L.

Articolo 5

Regime di responsabilità

1. AnaEE-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEE-ERIC, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEE-ERIC per l'ultimo anno completo di attività.
3. AnaEE-ERIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

Articolo 6

Politica in materia di accesso degli utilizzatori

1. L'accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEE-ERIC è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEE-ERIC attua norme in materia di accesso all'infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.
2. Tramite il suo portale web, AnaEE-ERIC mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEE-ERIC, al fine di aiutare gli scienziati nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l'incubazione di progetti tramite l'uso di diverse piattaforme dei suoi membri.
3. La piattaforma centrale di AnaEE-ERIC dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell'uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall'assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEE-ERIC. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta saranno trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).
4. Qualora l'accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC dovesse essere limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull'eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.
5. All'inizio di ciascun progetto AnaEE-ERIC mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.
6. I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEE-ERIC. L'accesso sarà disciplinato in base al regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati⁽¹⁾ per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica

Le attività di AnaEE-ERIC sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L'assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.

Articolo 8

Politica di divulgazione

1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEE-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.
2. AnaEE-ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEE-ERIC.
3. AnaEE-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network ecc.

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dal AnaEE-ERIC nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEE-ERIC.
2. Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEE-ERIC e membri od osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro od osservatore.

Articolo 10

Politica in materia di personale

1. Le condizioni di impiego di AnaEE-ERIC sono disciplinate dalla legislazione del paese in cui il personale è assunto o dalla legislazione del paese in cui le attività di AnaEE-ERIC sono esercitate.
2. Le procedure di selezione del personale di AnaEE-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.
3. L'assunzione avverrà mediante pubblicazione internazionale di un invito a presentare candidature.

Articolo 11

Politica in materia di appalti

1. AnaEE-ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di AnaEE-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno dello statuto.

2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEE-ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.
